



COMUNE DI LINAROLO

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 7 del 16/04/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020

L'anno 16/04/2020, addì sedici del mese di Aprile alle ore 20:30, in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. 18/2020, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza de il Sindaco Paolo Mario Frascini il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Alfredo Scrivano.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	FRASCHINI PAOLO MARIO	X		7	ROSSIN CHIARA	X	
2	VIDE' SIMONA	X		8	CARRIERO ALESSANDRO WILLIAM	X	
3	SIGNORELLI FABIO	X		9	GNOCCHI FABRIZIO	X	
4	PENNA MARIA LINDA	X		10	PATE' RENZO	X	
5	FURIOSI VALENTINO LEONARDO	X		11	GARBELLI BENEDETTA MARIA	X	
6	TICLI FRANCESCO	X					

PRESENTI: 11 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

VISTO il D.L. 18 del 17.03.2020 (Decreto "Cura Italia"), con il quale è stato disposto il differimento al 31 maggio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno in corso;

DATO ATTO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basava su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, e che era composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili esclusa abitazione principale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738 della Legge 160/2019, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

CONSIDERATO che la TARI continua a prevedere l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

RICORDATO che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

VISTO l'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2018 il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

PRESO ATTO delle "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013" pubblicate dal MEF per supportare gli enti locali nell'analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione "smaltimento rifiuti";

VISTA la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) del 16 febbraio 2019, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad offrire uno specifico applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti;

DATO ATTO che, secondo la simulazione eseguita dall'Ifel i costi presunti per il 2020 per il Comune di Linarolo risultano calcolati basandosi su un quantitativo in tonnellate inferiore a quello che l'Ente stima di sostenere nel corso dell'anno;

RITENUTO pertanto di utilizzare i costi elaborati dall'Ente sulla base del quantitativo in tonnellate di rifiuti che lo stesso stima di dover realmente smaltire nel corso dell'anno 2020;

VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con precedente deliberazione del Consiglio Comunale nell'odierna seduta, immediatamente eseguibile, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2020 per € 250.000,00;

TENUTO conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che tali aliquote e tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l'anno 2020 che si ritiene approvare è il seguente:

N. Componenti nucleo familiare	TARiffe UTENZE DOMESTICHE	
	Fisso €/mq	Variabile €
1 occupante	0,601	35,11
2 occupanti	0,701	63,20
3 occupanti	0,773	80,75
4 occupanti	0,830	105,33
5 occupanti	0,887	126,39
6 o più occupanti	0,930	143,95

TARiffe UTENZE NON DOMESTICHE		
Attività	Fisso €/mq	Variab. €/mq
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,630	0,526
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,988	0,820
Stabilimenti balneari	0,469	0,389
Esposizioni, autosaloni	0,370	0,313
Alberghi con ristorante	1,321	1,101
Alberghi senza ristorante	0,988	0,820
Case di cura e riposo	1,235	1,025

Uffici, agenzie, studi professionali	1,395	1,164
Banche ed istituti di credito	1,074	0,898
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,237	1,041
- idem utenze giornaliere	0,000	0,000
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,321	1,102
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,889	0,739
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,165	0,970
Attività industriali con capannoni di produzione	1,124	0,588
Attività artigianali di produzione beni specifici	1,079	0,896
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,371	4,470
- idem utenze giornaliere	0,000	0,000
Bar, caffè, pasticceria	4,037	3,359
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,173	1,807
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,901	1,576
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,235	4,357
- idem utenze giornaliere	0,000	0,000
Discoteche, night-club	2,025	1,684

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento:

TARI ANNO 2020	SCADENZA
1^ RATA	30/06/2020
2^ RATA	30/09/2020
3^ RATA	30/11/2020

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile di Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

ASCOLTATO l'intervento del Consigliere Gnocchi che prende atto della relazione dell'assessore, ma ritiene comunque alto l'aumento percentuale delle tariffe TARI 2020;

Con voti n. 10 favorevoli e n. 1 astenuto (Fabrizio Gnocchi) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di determinare per l'anno 2020, le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

N. Componenti nucleo familiare	TARIFFE UTENZE DOMESTICHE	
	Fisso €/mq	Variabile €
1 occupante	0,601	35,11
2 occupanti	0,701	63,20
3 occupanti	0,773	80,75
4 occupanti	0,830	105,33
5 occupanti	0,887	126,39
6 o più occupanti	0,930	143,95

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE		
Attività	Fisso €/mq	Variab. €/mq
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,630	0,526
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,988	0,820
Stabilimenti balneari	0,469	0,389
Esposizioni, autosaloni	0,370	0,313
Alberghi con ristorante	1,321	1,101
Alberghi senza ristorante	0,988	0,820
Case di cura e riposo	1,235	1,025
Uffici, agenzie, studi professionali	1,395	1,164
Banche ed istituti di credito	1,074	0,898
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,237	1,041
- idem utenze giornaliere	0,000	0,000
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,321	1,102
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,889	0,739
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,165	0,970
Attività industriali con capannoni di produzione	1,124	0,588
Attività artigianali di produzione beni specifici	1,079	0,896
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,371	4,470
- idem utenze giornaliere	0,000	0,000
Bar, caffè, pasticceria	4,037	3,359
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,173	1,807
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,901	1,576

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,235	4,357
- idem utenze giornaliere	0,000	0,000
Discoteche, night-club	2,025	1,684

2. Di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, in n. 3 rate, come di seguito specificato:

TARI ANNO 2020	SCADENZA
1^ RATA	30/06/2020
2^ RATA	30/09/2020
3^ RATA	30/11/2020

3. Di stabilire altresì che l'intero importo del tributo TARI potrà essere versato in un'unica soluzione, entro la scadenza della 1^ rata, fissata al 30/06/2020;

4. Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

5. Di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020 e saranno valide per gli anni successivi, in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 Legge 296/2006;

6. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

7. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.

Quindi, con voti n. 10 favorevoli e n. 1 astenuto (Fabrizio Gnocchi) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Paolo Mario Frascini

Il Segretario Comunale
Dott. Alfredo Scrivano

(atto sottoscritto digitalmente)